

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, veniva citato a giudizio per rispondere del reato indicato in epigrafe. Verificata la regolare costituzione delle parti il giudice all'udienza del 7.11.2017 dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva le prove richieste dalle parti. All'udienza del 11.9.2018 veniva escusso il teste di PG Giannone Gianluca, in forza al N.O.R.M. di Cesenatico e venivano acquisiti gli scontrini etilometrici oltre ai verbali di accertamenti urgenti. Stante la necessità di escutere l'ulteriore teste di PG, Stellacci Pasquale, l'udienza veniva rinviata alla data del 1.2.2019, anche per la audizione del C.t. di parte Marcon Giorgio e l'esame dell'imputato. Alla suddetta udienza con il consenso delle parti veniva acquisita la relazione peritale del Sig. Marcon, che veniva esaminato solo a chiarimenti. L'imputato rendeva esame e si acquisiva lo scontrino dell'etilometro acquistato in farmacia dall'imputato prima dei fatti contestati.

Il difensore produceva giurisprudenza di legittimità e di merito inerente il tema degli accertamenti eseguiti con etilometro non omologato.

All'odierna udienza il difensore produceva dichiarazione di disponibilità del Comune di mercato saraceno per eventuale svolgimento di L.P.U.

All'esito del giudizio, l'imputato deve essere prosciolto dal reato a lui ascritto per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

Dall'istruttoria esperita è emerso che, in data 5.3.2017 una pattuglia del N.o.r.m. di Cesenatico, alle ore 05.30, in Cesenatico, a seguito di controllo su strada fermava la vettura Toyota Rav 4 condotta dall'odierno imputato. Ad un primo accertamento, riscontrati gli elementi sintomatici della ebbrezza alcolica, lo stesso veniva sottoposto ad alcol test, e dagli scontrini etilometrici risultava alla prima prova una concentrazione di alcol pari a 1.05 g/l, e alla seconda 1.01g/l.

In dibattimento i testi di PG confermavano le circostanze del controllo, specificando che l'apparecchio utilizzato per la verifica, un Drager MKIII71110 n. ARSL-0020, era munito di

certificato di revisione, in quanto in caso contrario sarebbe stato ritirato e non utilizzabile per le prove.

Entrambi poi riferivano, a domanda della difesa, di non avere mai seguito un corso sull'utilizzo dell'apparecchiatura, né ricordavano che lo avesse fatto presente loro la circostanza di avere utilizzato uno strumento precursore acquistato in farmacia che aveva dato poco prima di mettersi alla guida esito negativo.

In sede di esame l'imputato chiariva di avere bevuto la sera dei fatti. tuttavia, poiché qualche anno prima aveva riportato una condanna per guida in stato di ebbrezza, onde evitare il ripetersi di fatti analoghi aveva comprato lo strumento "Tesmed Safety etilometro" in data 10.2.2016, e a riprova mostrava non solo l'apparecchiatura, ma esibiva lo scontrino di acquisto che veniva versato in atti.

Dunque, a tacere della mancata prova dell'elemento soggettivo nella contravvenzione contestata, essendo evidente l'assenza di colpa in capo all'imputato, laddove si volesse ritenere sussistente la condotta materiale contestata, l'indagine deve essere svolta proprio in punto di accertamento del ritenuto stato di ebbrezza all'atto della guida.

A questo proposito, la difesa ha prodotto copia del libretto metrologico dello strumento "alcoltest Drager 7110 MKIII n. serie ARSL- 0020" utilizzato dai Carabinieri di Cesenatico.

Sulla base del libretto, del certificato di omologazione e di altri documenti acquisiti dall'interessato presso il MIT, il consulente Macron ha svolto le proprie riflessioni, evidenziando difformità e vizi nell'apparecchiatura e nei certificati a corredo, tali da inficiarne la valenza probatoria.

Ed in effetti, il C.t. porta all'attenzione di questo Tribunale come l'apparecchio Drager in oggetto, omologato nel 1999, non risulti possedere requisiti tali da ritenere veritieri i risultati rilasciati dagli scontrini etilometrici.

In primo luogo, si evidenzia come l'omologazione, pur rilasciata, non si sia adeguata a seguito della entrata in vigore delle diverse fonti comunitarie secondarie dettate in materia di



requisiti e metodologie di verifica e controllo sugli etilometri, pur essendo previsto che la stessa sarebbe decaduta con l'entrata in vigore di norme non congruenti con quelle riportate nel certificato. Ancora, non risultava chiaramente attribuibile la firma apposta in calce alla dichiarazione di conformità, né un timbro identificativo della ditta costruttrice.

Ancora, l'ente preposto alle verifiche e ai controlli sull'apparecchiatura, il CSRPAD, non ha mai ottenuto l'accreditamento per effettuare le verifiche primitive e periodiche sugli apparecchi, come risulta dalla documentazione indicata alle pagine 27/28 dell'elaborato del consulente.

Quanto alle riparazioni dello strumento, il C.t. mostra come fossero carenti quelle necessarie per il suo corretto funzionamento, quali la sostituzione delle batterie interne e il sensore per saturazione, e come non fosse mai stata eseguita una calibrazione dello stesso.

Inoltre, si accertava che lo strumento veniva utilizzato al di fuori del *range* di utilizzo prestabilito (da 19 a 22°).

Il dettagliato elaborato peritale mostrava inoltre verifiche periodiche effettuate oltre i tempi di scadenza, ciò inficiando i risultati delle verifiche successive.

Sulla base delle osservazioni del consulente, che si intendono qui integralmente riportate per economia, ma condivisibili quanto ai dubbi sulla affidabilità e alla attendibilità dello strumento utilizzato nel caso di specie, ne discende una inutilizzabilità delle prove etilometriche effettuate su \_\_\_\_\_, al fine di ritenere provato il suo stato di ebbrezza alcolica.

Né eventuali elementi sintomatici appaiono probanti in tal senso, non essendo possibile ritenere che l'imputato avesse una concentrazione alcolemica almeno superiore a 0,50 g/l tale da poter ritenere quanto meno provata la meno grave ipotesi di cui all'art. 186 lett a CdS.

Si rammenta come secondo l'insegnamento della S.C., in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l'alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione.  
(cfr: Sez. 4, *Sentenza n. 42084 del 04/10/2011 Ud.* (dep. 16/11/2011) Rv. 251117-01

  
3

La difesa ha ampiamente assolto a tale onere probatorio, dimostrando scientificamente, attraverso la consulenza versata in atti, come la cattiva gestione dell'apparecchio, della sua manutenzione e del suo utilizzo, abbiano determinato risultati del tutto sfalsati che non possono costituire prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della sussistenza del fatto materiale contestato all'imputato.

**P.Q.M.**

Visto l' art. 530/2 c.p.p. assolve dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p. indica il termine di giorni 40 per il deposito della motivazione della sentenza.

Forlì, 08 febbraio 2019



Il Giudice

Castellano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
FORLÌ 11/03/2019  
L'Assistente Giudiziario  
Alba Giovanna Crella